

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 635-C

## RELAZIONE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE SAPORITO)

Comunicata alla Presidenza il 1° giugno 1993

SUL

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifiche ed integrazioni agli Statuti speciali per la Valle  
d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il  
Trentino-Alto Adige

**d'iniziativa dei deputati CAVERI e ACCIARO**

(V. Stampato Camera n. 773)

*approvato in sede di prima deliberazione dalla Camera dei deputati  
il 23 settembre 1992*

(V. Stampato n. 635)

*approvato, senza modificazioni, in sede di prima deliberazione dal Senato  
della Repubblica il 27 gennaio 1993*

(V. Stampato Camera n. 773-B)

*approvato in sede di seconda deliberazione dalla Camera dei deputati,  
con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, il 4 marzo 1993*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 4 marzo 1993*

**INDICE**

Relazione .....	Pag.	3
Disegno di legge .....	»	4

ONOREVOLI SENATORI. - La 1<sup>a</sup> Commissione propone all'Assemblea del Senato di approvare definitivamente il presente disegno di legge costituzionale, recante modifiche e integrazioni agli Statuti speciali delle regioni Valle d'Aosta, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, già approvato dalla Camera dei deputati in sede di seconda deliberazione.

Con il testo in esame si intende concludere un *iter* parlamentare già intrapreso nella precedente legislatura, nel proposito di rendere conformi le norme che, nelle predette regioni, presiedono alla determinazione dei rispettivi poteri in ordine a taluni profili di autonomia degli enti locali.

Si tratta, in particolare, di armonizzare la potestà regionale in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, attribuendo alla Valle d'Aosta, al Friuli-Venezia Giulia e al Trentino-Alto Adige una potestà legislativa esclusiva ana-

loga a quella già prevista dallo Statuto speciale della Regione siciliana (articoli 1, 5 e 6) mentre alla Sardegna viene attribuita, nella stessa materia, una potestà concorrente (articolo 4).

Con l'articolo 2, inoltre, si intende salvaguardare, quanto alla Valle d'Aosta, le tradizioni e le caratteristiche della minoranza di lingua tedesca della Valle del Lys; mentre l'articolo 3 - nel prevedere una normativa delegata di attuazione dello Statuto della medesima regione, al fine di armonizzare la legislazione nazionale al suo ordinamento tenendo conto delle relative, particolari condizioni di autonomia - demanda l'elaborazione della normativa in questione a una Commissione paritetica composta di membri nominati dal Governo e dal Consiglio regionale: sugli schemi di decreto delegato interviene altresì il parere dello stesso Consiglio.

SAPORITO, *relatore*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE****Art. 1.**

1. All'articolo 2 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;».

**Art. 2.**

1. Dopo l'articolo 40 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è inserito il seguente:

«Art. 40-*bis*. - Le popolazioni di lingua tedesca dei comuni della Valle del Lys individuati con legge regionale hanno diritto alla salvaguardia delle proprie caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali.

Alle popolazioni di cui al primo comma è garantito l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole attraverso gli opportuni adattamenti alle necessità locali».

**Art. 3.**

1. Dopo l'articolo 48 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è inserito il seguente:

«Art. 48-*bis*. - Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente Statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione.

Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una Commissione paritetica

composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del Consiglio stesso».

**Art. 4.**

1. All'articolo 3 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;».

**Art. 5.**

1. All'articolo 4 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-*bis*) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;».

2. All'articolo 5 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il numero 5) è abrogato.

**Art. 6.**

1. All'articolo 4 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;».

2. All'articolo 5 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il numero 1) è abrogato.